

ASSOCIAZIONE GOIPE

VIA SAN QUINTINO N. 32

10121 TORINO TO

EMAIL: REPRESENTATIVE@FREESHARING.EU

Audizione informale presso la 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione Europea) del Senato della Repubblica Italiana sull'art. 9 del disegno di legge 1721 (Legge di delegazione europea 2019), attuazione della direttiva (UE) 2019/790

14 maggio 2020

Chi siamo

L'associazione GOIPE è partecipata da cittadini residenti in 8 diversi paesi UE ed ha lo scopo di promuovere la legalizzazione del file sharing per fini personali e senza scopo di lucro a fronte del pagamento di un equo compenso. Ha richiesto la registrazione di un'iniziativa dei cittadini europea ai sensi del Regolamento (EU) 2019/788; la Commissione UE, in data 15 maggio 2020, ha comunicato la registrazione della stessa iniziativa dei cittadini europei (vedi https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000004_it).

Si scrive anche a nome e per conto di:

- Associazione Hermes (<https://www.hermescenter.org/>), che è attiva in Italia dal 2012 sui temi della trasparenza e dei diritti umani digitali,
- Associazione per il Software Libero (<https://www.softwarelibero.it/>), che è attiva in Italia dal 2000 sui temi del software libero e la libertà di accesso alle informazioni nel digitale,
- Progetto Winston Smith (<https://pws.winstonsmith.org/index.html>), che è attivo in Italia da più di vent'anni sui temi della privacy e dei diritti fondamentali nel digitale.

Introduzione

Si propone d'aggiungere all'art. 9 del DDL 1721 (Legge di delegazione europea 2019) un punto con il quale si dà mandato al governo di esercitare l'opzione prevista dall'art. 12 (Concessione di licenze collettive con effetto esteso) della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale e, in particolare, di normare la concessione di una licenza collettiva con effetto esteso che permetta il file sharing di opere e materiali protetti per uso personale e senza fine di lucro a fronte del pagamento d'un equo compenso.

Perché

Le tecnologie di file sharing hanno origine nel 1999 con Napster; negli anni nuove tecnologie hanno abilitato la condivisione distribuita (o peer-to-peer) di file in modalità sempre più efficienti (Gnutella, Freenet, BitTorrent, ecc.)¹.

Ma l'attuale assetto normativo vieta la condivisione di file contenenti opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi mediante le tecnologie di file sharing.

1 Per un approfondimento vedi https://it.wikipedia.org/wiki/File_sharing.

Ciò anche se il diritto d'autore dovrebbe essere attuato tenendo conto dei diritti fondamentali degli utilizzatori delle opere, bilanciandoli con i diritti fondamentali degli autori delle opere stesse².

Rende evidente questa necessità il disposto dell'art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata e proclamata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che, al comma 2 dispone che *“Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore”*, ma al comma 1 dispone che *“Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici”*.

Le tecnologie di file sharing permettono di distribuire le opere in modo straordinariamente efficiente; ciò nonostante i titolari dei diritti non sono mai riusciti a giovarsene.

Siamo di fronte a un tipico esempio di fallimento del mercato: i titolari dei diritti si trovano in una situazione del tipo "dilemma del prigioniero" e non riescono a concordare con gli utilizzatori delle tecnologie di file sharing la concessione di licenze che permettano di condividere opere e materiali tutelati.

La migliore accademia ha individuato da tempo le diverse tecniche legislative che consentirebbero di legalizzare il file sharing per uso personale e senza fini di lucro a fronte del pagamento d'un equo compenso³; il Parlamento Italiano veniva sollecitato a legiferare in materia in tempi risalenti⁴.

Ciò nonostante, in 20 anni di evoluzione del diritto d'autore, l'ipotesi di legalizzare il file sharing per uso personale e senza fini di lucro a fronte del pagamento d'un equo compenso non ha ancora ricevuto l'attenzione che merita da parte del legislatore né nell'Unione Europea, né in Italia.

La direttiva (UE) 2019/790 abilita espressamente una delle tecniche che consentirebbero di legalizzare il file sharing: la concessione di licenze collettive con effetto esteso.

2 In tal senso si richiamano le posizioni espresse dagli organismi internazionali che si occupano di diritti umani:

i) la Dichiarazione del Comitato sui diritti economici sociali e culturali, *Questioni sostanziali derivanti dall'implementazione dell'accordo internazionale sui diritti economici, sociali e culturali – Diritti umani e proprietà intellettuale*, E/C.12/2001/15 del 14.12.01 (vedi URL <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/statements/E.C.12.2001.15HRIntel-property.pdf>);

ii) la Risoluzione 2000/7, paragrafo 1, (vedi URL http://ap.ohchr.org/documents/E/SUBCOM/resolutions/E-CN_4-SUB_2-RES-2000-7.doc) e la Risoluzione 2001/21, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8 (vedi URL http://ap.ohchr.org/documents/E/SUBCOM/resolutions/E-CN_4-SUB_2-RES-2001-21.doc), della Sottocommissione per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani;

iii) il Rapporto del Relatore Speciale nel campo dei diritti culturali, Farida Shaheed - Politica di diritto d'autore e diritto alla scienza ed alla cultura, A/HRC/28/57, paragrafi 97 e 98 (vedi URL http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_57_ENG.doc).

In particolare, il Rapporto del Relatore Speciale nel campo dei diritti culturali, Farida Shaheed - Politica di diritto d'autore e diritto alla scienza ed alla cultura, ai paragrafi 97 e 98, suggerisce di attuare il diritto d'autore conformemente ai diritti fondamentali (tra i quali, il diritto d'accesso alla cultura di cui all'art. 27(1) della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 ed all'articolo 15(1) lett. a) del Patto Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali) e che *“le leggi sul diritto d'autore non dovrebbero imporre limitazioni al diritto alla scienza ed alla cultura, a meno che lo Stato possa dimostrare che la limitazione persegue uno scopo legittimo, è compatibile con la natura di questo diritto ed è strettamente necessaria per la promozione del benessere pubblico in una società democratica”*.

3 Per una rassegna recente, vedi FROSIO G., *Reforming the C-DSM Reform: A User-Based Copyright Theory for Commonplace Creativity in IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, DOI10.1007/s40319-020-00931-0, pubblicato online il 9 aprile 2020, sezione 4.1 Promoting Remuneration Through Alternative Compensation Systems.

4 Si vedano i Progetti di Legge n. 2963 del 2007 e n. 187 del 2008.

L'art. 12 (Concessione di licenze collettive con effetto esteso) della direttiva (UE) 2019/790 concede agli stati membri la facoltà di adottare norme che, in certi casi ed a certe condizioni, permettono agli organismi di gestione collettiva di stipulare accordi di licenza per lo sfruttamento di opere o altri materiali. In particolare, *“quando l'ottenimento delle autorizzazioni dai titolari dei diritti su base individuale è generalmente oneroso e poco pratico tanto da rendere improbabile lo svolgimento della necessaria operazione di concessione della licenza a causa della natura dell'utilizzo o delle tipologie di opere o altri materiali interessati”*.

Il file sharing di opere e materiali protetti per uso personale e senza fine di lucro soddisfa le condizioni previste dall'art. 12 summenzionato.

Si chiede pertanto che nella formulazione della legge delega venga introdotto un punto nel quale si dà mandato al governo di esercitare l'opzione dell'art. 12 della direttiva (UE) 2019/790 e, in particolare, disciplinare un meccanismo di concessione di licenza collettiva con effetto esteso che permetta il file sharing di opere e materiali protetti per uso personale e senza fine di lucro a fronte del pagamento d'un equo compenso.

Proposta di emendamento al DDL n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019, articolo 9)

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

r) esercitare l'opzione dell'art. 12 della direttiva 2019/790 e, in particolare, disciplinare un meccanismo di concessione di licenza collettiva con effetto esteso che permetta il file sharing di opere e materiali protetti per uso personale e senza fine di lucro a fronte del pagamento d'un equo compenso.